

## UN DIRITTO COMPARATO OLISTICO E PLURALISTA PER IL XXI SECOLO

La scuola italiana del diritto comparato vanta nomi preclari in tutto il mondo: Gino Gorla, Mauro Cappelletti, Rodolfo Sacco. Sulle loro opere, dal loro magistero si sono formati, in Italia e all'estero, generazioni di studiosi. Già questa mera circostanza onera chi tenta di seguirne le orme di una speciale responsabilità intellettuale.

Ma ve n'è una ulteriore: in nessun paese come l'Italia il diritto comparato ha conosciuto uno sviluppo accademico così significativo. La circostanza che in Italia – fatto sostanzialmente unico – il diritto comparato costituisca materia obbligatoria nei corsi di laurea in giurisprudenza ed in altri corsi di laurea (in particolare nell'ambito delle scienze politiche) e che il diritto comparato formi uno specifico settore concorsuale, diviso in due sotto-settori disciplinari, ha determinato da un lato la autonomia amministrativa della materia, dall'altro la presenza di oltre duecento professori ordinari e associati e oltre cinquanta ricercatori in regime di *tenure track*.

Questa primazia non può essere confinata nella sua dimensione numerica. Proprio perché in Italia sono tantissimi gli studiosi del diritto comparato, è necessario che la comunità, nel suo complesso, si impegni a contribuire in maniera significativa al dibattito mondiale. Un diritto comparato “domestico/autarchico” davvero non ha senso.

Qui di seguito sono elencati una serie di punti che potrebbero contribuire a definire un “*Italian style*” nel diritto comparato e a promuovere un più forte dialogo con i comparatisti del resto del mondo. Ovviamente essi non sono pensati in frattura con le linee ideali sulle quali si è mossa la comparatistica italiana nell'ultimo mezzo secolo, ma vorrebbero porsi in continuità, tenendo conto delle significative evoluzioni registrate in tutti i settori.

- Il diritto comparato è essenziale per comprendere i sistemi giuridici nelle loro inter-relazioni e per collocare in una corretta prospettiva le evoluzioni del sistema giuridico al quale si appartiene.
- Il diritto comparato deve abbracciare, e attraversare, tutte le branche del diritto, e non solo quelle oggetto di tradizionale indagine (diritto privato/diritto pubblico; diritto sostanziale/diritto processuale). Mentre il patrimonio degli studi in tali settori costituisce un retroterra fondamentale, se la comparazione giuridica non si impegna, in maniera sistematica e approfondita, nello studio degli altri pilastri di qualsiasi sistema giuridico come il diritto amministrativo, il diritto tributario, delle società, del diritto e della procedura penale, del diritto del lavoro, del diritto internazionale, del diritto dei fenomeni religiosi, esso sarà inevitabilmente unilaterale ed incapace di presentare, nella sua ricchezza e complessità, una visione affidabile e realistica di un sistema.

- Il detto “*Comparison involves history*” continua ad essere la stella polare di ogni studio comparatistico, ma così come il diritto muta, anche le prospettive ed i metodi storici mutano, offrendo nuove e stimolanti visioni sul come gli istituti e le istituzioni giuridiche si sono formate e si sono evolute nel corso dei secoli.
- Comparare costituisce una facoltà innata di ciascun essere umano. Essa ha dato vita a statuti epistemologici in gran parte delle scienze e dei campi della conoscenza. I giuristi comparatisti possono apprendere molto della propria specializzazione, dei suoi fondamenti e dei suoi idoli comparando la propria esperienza con quella della comparazione in altri campi del sapere.
- Gli scopi, le funzioni ed i metodi del diritto comparato sono variabili in relazione al contesto nel quale questo si svolge, i più importanti essendo la ricerca accademica, l’insegnamento, i procedimenti legislativi e la giurisdizione.
- Non esiste un diritto comparato “puro”. Esso è intrinsecamente e costantemente contaminato da altre discipline, giuridiche e non; e si pone l’obiettivo di “contaminare” anche le altre discipline. Dunque, se il diritto comparato non vuole essere una disciplina dogmatica essa non può essere il monopolio di un ideale “albo dei comparatisti”.
- Il diritto comparato come disciplina sostanziale e il diritto comparato come metodologia sono due facce della stessa medaglia.
- Negli ultimi due secoli il diritto comparato si è sforzato di inquadrare all’interno di modelli concettuali appartenenti alla tradizione giuridica occidentale il governo di processi sociali in culture diverse. Se ciò ha portato a notevoli risultati, nel contempo ha dato vita a numerosi, e duri a morire, *clichés*. Se il diritto comparato ambisce ad essere una disciplina globale esso deve esporsi, nei suoi fondamenti, a visioni e ricostruzioni non occidentali.
- Il diritto comparato è intrinsecamente pluralista, per via della molteplicità dei suoi punti di osservazione e degli ambiti di ricerca. La sua qualità non dipende dalla conformità a standards predeterminati ma dalla recezione e condivisione che la ricerca comparatistica incontra nelle comunità scientifiche.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH